

CONVENZIONE ATTUATIVA SPORT-DISABILITA'-RECUPERO

Costituzione di un gruppo per lo sviluppo tecnico agonistico di atleti disabili motori protesizzati per attività sportiva di atletica leggera ad alto livello.

TRA

INAIL-Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi-Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici dell'INAIL, con sede in Budrio (Bologna), via Rabuina 14, [C.F. e Part. I.V.A. 00968951004], di seguito indicato come "INAIL" o "Centro Protesi", rappresentato dal dott. Raimondo Lino, nato a Solignano (PR) il 21/10/1947, in qualità di Direttore del Centro Protesi e giusta delega del 1-10-99, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Centro Protesi sopra indicata.

E

Il Comitato Italiano Paralimpico, in seguito indicato come "CIP" o "Comitato" con sede in Roma, Via Flaminia Nuova 830, C.F. 9700060582 e P.I. 02150891006 rappresentata dall'avv. Luca Pancalli, in qualità di Presidente del CIP, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comitato sopra indicata.

PREMESSO

- che il Centro Protesi ha visto nella pratica sportiva e l'avviamento allo sport lo strumento imprescindibile per un ottimale recupero psico fisico delle persone trattate nell'ambito di progetti protesico-riabilitativi personalizzati;
- che il Centro Protesi, nell'ambito delle sue attività istituzionali, ha maturato una lunga esperienza nel settore dell'atletica leggera anche agonistica con protesi specificamente realizzate e che hanno permesso ad atleti agonisti il conseguimento di brillanti risultati nel contesto internazionale;
- che da tempo il centro protesi sperimenta, valida e realizza protesi ed ortesi sportive di carattere innovativo per le quali è necessario effettuare periodi di sperimentazione su pazienti che ne verifichino il reale impatto;
- che per tale sperimentazione è necessaria ed imprescindibile la disponibilità di atleti disabili che testino con progressive prove di carattere sportivo la reale valenza ed il rapporto costo-beneficio;
- che il CIP è il soggetto deputato dalla Legge n. 189 del 15 Luglio 2003 "Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili." e dal DPCM 8 Aprile 2004 rubricato -Attività svolte dalla Federazione Italiana Sport Disabili quale Comitato Italiano Paraolimpico- a riconoscere e coordinare tutta l'attività sportiva per i Disabili in Italia con particolare riferimento a quella Paraolimpica;
- che il CIP ha come obiettivo quello di promuovere tra le persone disabili la pratica delle discipline sportive a livello agonistico ed amatoriale;
- che le parti, in relazione agli obiettivi sopra delineati, con la presente

convenzione, intendono assumere reciproci impegni per il sostegno della pratica sportiva, la promozione e la diffusione della cultura sportiva quale strumento attivo di reinserimento sociale e lavorativo delle persone disabili, con particolare riguardo ai disabili da lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1) Argomenti e modalità di svolgimento della collaborazione.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Il CIP e il Centro Protesi si impegnano a:

- a) svolgere attività di ricerca finalizzate alla pratica sportiva nei riguardi di atleti protesizzati nell'ottica del miglioramento sia delle tecniche protesiche riabilitative sia della tecnica sportiva specifica;
- b) promuovere la pratica sportiva degli atleti protesizzati, sia a livello amatoriale sia a livello agonistico;
- c) definire un metodo di selezione degli atleti che verranno inclusi nel gruppo di sviluppo tecnico-agonistico INAIL ed una serie di protocolli tecnici, specifici per ogni specialità dell'atletica leggera, che permetteranno di avviare un potenziale atleta protesizzato alla disciplina sportiva amatoriale e agonistica;
- d) essere parte della Commissione di Lavoro costituita dalla CTS INAIL di cui al DPR 782/84 integrata da rappresentanti del CIP e da professionisti esperti di settore nell'ambito dell'atletica leggera agonistica che effettuerà la selezione della rosa di atleti proposta dal CIP;
- e) istituire un gruppo di lavoro misto che riunisca le competenze INAIL e CIP;
- f) incrementare in collaborazione con il Centro Protesi, le conoscenze relative ai dispositivi tecnici erogabili, prevedendo anche stages periodici di aggiornamento;
- g) individuare personale specializzato per la preparazione di atleti protesizzati a gare di elevato profilo agonistico, con particolari conoscenze in ambito protesico, riabilitativo e sportivo anche attraverso il peer cancelling;
- h) promuovere manifestazioni sportive per atleti disabili.

Art. 2-Gruppo di Lavoro Misto

Successivamente alla stipula della presente convenzione, verrà istituito un Gruppo di Lavoro Misto, con funzioni esecutive di:

- a) predisposizione dei contenuti di dettaglio della presente convenzione;
- b) relazione e verifica dello stato di avanzamento dei lavori;
- c) monitoraggio e rilievo di anomalie e/o criticità eventualmente emerse nel regolare svolgimento delle attività.;
- d) proposizione di soluzioni migliorative.

Il Gruppo di lavoro di cui sopra è costituito da tecnici di entrambe le realtà che si avvarrà, ove non risultino presenti tra i componenti del Gruppo di Lavoro le professionalità richieste e previa autorizzazione concordata dei rappresentanti delle parti contraenti della presente Convenzione e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, anche di una o

più figure esterne incaricate specificamente per l'attuazione di aspetti specialistici della presente Convenzione.

ART. 3 – Sede di lavoro

Il Centro Protesi ed il CIP metteranno a disposizione nelle proprie sedi gli ambienti ritenuti più idonei all'occorrenza, le attrezzature e le competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui nelle premesse.

ART. 4 – Riservatezza

Tutti i dati di cui il Centro Protesi ed il CIP entreranno in possesso nello svolgimento delle attività sono da considerarsi riservati. Anche nell'espletamento di alcune delle attività indicate nelle premesse ed ove specificatamente previsto nei corrispondenti contratti di cui nell'articolato, il Centro Protesi potrà chiedere al CIP l'impegno ad osservare e a far osservare alle persone impegnate in dette attività il segreto nei confronti di persone fisiche, enti ed istituzioni estranei ai contratti specifici del caso. I risultati delle attività potranno di norma essere oggetto di pubblicazione, salvo il rispetto di eventuali vincoli di riservatezza.

Il Centro Protesi ed il CIP non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

In ogni caso tutti i dati personali acquisiti saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

ART. 5 – Periodo di durata

Il presente accordo integrativo alla convenzione quadro, ha la durata di 24 mesi dalla data di stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

ART. 6 – Assicurazioni

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

Per il personale a contratto, di cui all'art. 2, il committente provvederà, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ad assicurare il collaboratore presso il Centro Protesi per la copertura del rischio derivante dall'incarico oggetto del contratto, mentre il collaboratore provvederà direttamente all'iscrizione presso la gestione autonoma previdenziale istituita presso l'INPS dall'art.2 comma 26 della 335/95.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

La presente convenzione è disciplinata dalla Legge della Repubblica Italiana.

In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta esclusivamente al Foro di Bologna.

In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV- Titolo II- Capo XIV del Codice Civile.

ART. 8 – BUDGET

Per lo sviluppo delle attività oggetto della presente convenzione viene previsto e pattuito un corrispettivo (rectius: budget biennale) pari ad un massimo complessivo di € 2000.000,00 (duecentomila/00) che l'INAIL erogherà al CIP secondo le modalità ed i tempi esplicitati nell'Allegato tecnico (All.1) che unito alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante.

ART. 9 – Oneri Fiscali.

Tutti gli oneri fiscali, diretti e indiretti derivanti dalla presente convenzione, sono a carico del Centro Protesi.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 1 lettera b) e 10 della seconda parte della Tariffa allegata al T.U. approvato con DPR 26.4.1986 n. 131.

Del che consti le parti sopra costituite -dopo aver dichiarato di approvare pienamente la presente Convenzione ed il suo allegato tecnico come sopra declinati e di trovarli in tutto conforme alla volontà delle Amministrazioni rappresentate – li sottoscrivono come appresso.

Bologna, 03 /04 / 2008

Per il CIP
Avv. Luca Pancalli

Per il Centro Protesi INAIL
Dott. Raimondo Lino